

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-1193 del 09/03/2023
Oggetto	DEMANIO SUOLI Emiliana Conglomerati S.p.A. - Concessione area demaniale corso d'acqua Torrente Enza Comune di Traversetolo ad uso strada di cantiere; Procedimento PR22T0058, pratica Sinadoc 23688/2022
Proposta	n. PDET-AMB-2023-1231 del 09/03/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno nove MARZO 2023 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

PRATICA N. PR22T0058

VISTI

il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. 1775/33 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.Lgs. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);

la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;

la L.R. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;

il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino del Fiume Po di cui al DPCM 24 maggio 2001;

la L.R. 24/2009 art.51, la L.R. 2/2015 art.8, e le D.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021, in materia di canoni di concessione;

la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n.106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021 con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazione e Concessioni di Parma;

PRESO ATTO della domanda ns prot. n. PG/2022/100364 del 17/06/2022 con cui la ditta Emiliana Conglomerati S.p.a., c.f./P.iva 02503180354 con sede legale nel Comune di Reggio Emilia (RE) e sede operativa nel Comune di Traversetolo (PR) Località Guardasone, ha chiesto la concessione per l'occupazione di area demaniale del corso d'acqua Torrente Enza, individuata catastalmente al **fg. 41** fronte mappali 9-11-53-97-100-69, **Fg. 32** fronte mappali 55-57-73-72-71-70-69-68-67-66-65, **fg. 26** fronte mappali 274-195-260-259-258-257-271-270-220-692-267-417-435-430-429-186-185 e **fg. 21** fronte mappali 116-106-105-197-205 del Comune di Traversetolo (PR), ad uso **pista per transito automezzi d'opera (3,12 Km).**

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione sul BURERT (n. 272 del 14/09/2022) della predetta domanda da parte del Comune di Traversetolo senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione rientra in zona SIC e ZPS , in base alla D.G.R.

1191/2007, in quanto ricade nei pressi del sito di Importanza comunitaria IT4020027 – Cronovilla;

PRESO ATTO

- dell'assenso espresso da AIPo, Agenzia interregionale per il fiume Po (Nulla osta idraulico nota prot. PG/2023/17978 del 01/02/2023);
- dell'assenso espresso dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio Coordinamento interventi urgenti e messa in sicurezza (Nulla osta idraulico nota prot. PG/2023/12698 del 24/01/2023), con il quale sono state indicate le prescrizioni contenute nel disciplinare cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione;
- dell'assenso espresso dal Comune di Traversetolo, prot. n. PG/2023/30451 del 20/02/2023;

- della procedura di Valutazione di incidenza, nella quale si evince che il progetto non determina incidenza negativa significativa (prot. PG/2023/22707 del 08/02/2023).

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino, come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e dall'Agenzia interregionale per il fiume Po, Aipo;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- le spese istruttorie pari a € 75,00;
- il canone anno 2023, pari a € 3.668,23 in data 01/03/2023 ;
- il deposito cauzionale pari a € 3.668,23 in data 01/03/2023;

RITENUTO sulla base della predetta istruttoria tecnico-amministrativa, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

ATTESTATA la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla ditta Emiliana Conglomerati S.p.a., c.f./P.iva 02503180354, la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua Torrente Enza, individuata al **fg. 41** fronte mappali 9-11-53-97-100-69, **Fg. 32** fronte mappali 55-57-73-72-71-70-69-68-67-66-65, **fg. 26** fronte mappali 274-195-260-259-258-257-271-270-220-692-267-417-435-430-429-186-185 e **fg. 21** fronte mappali 116-106-105-197-205 del Comune di Traversetolo (PR), ad uso **pista per transito automezzi d'opera (3,12 Km)**, codice pratica PR22T0058 - Sinadoc 23688/2022;
2. **la concessione è rilasciata fino al 31/12/2028;**
3. di stabilire il canone annuale in € 3.668,23;

4. di approvare il disciplinare di concessione parte integrante del presente atto, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 02/03/2023 (prot. n. PG/2023/37726 del 02/03/2023);
5. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 486/2017;
7. di dare atto che il concessionario è tenuto a registrare il presente provvedimento entro 20 giorni dalla sua adozione, ai sensi degli artt. 2 e 5, D.P.R. 131/1986 e ad inviare a questa Agenzia una copia dell'atto con gli estremi della registrazione;
8. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Pietro Boggio;
9. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, nonché la sub-concessione a terzi comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazione e Concessioni di Parma
(Paolo Maroli)
(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata alla ditta Emiliana Conglomerati S.p.a., c.f./P.iva 02503180354 con sede legale nel Comune di Reggio Emilia (RE) e sede operativa nel Comune di Traversetolo (PR) Località Guardasone - pratica PR22T0058, Sinadoc 23688/2022

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Torrente Enza, individuata al **fg. 41** fronte mappali 9-11-53-97-100-69, **Fg. 32** fronte mappali 55-57-73-72-71-70-69-68-67-66-65, **fg. 26** fronte mappali 274-195-260-259-258-257-271-270-220-692-267-417-435-430-429-186-185 e **fg. 21** fronte mappali 116-106-105-197-205 del Comune di Traversetolo (PR), come risultante dagli elaborati cartografici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, è destinata ad uso **pista per transito automezzi d'opera (3,12 Km)**.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone demaniale per l'uso richiesto è stato determinato in **€ 3.668,23**, per anno solare, secondo quanto disposto dall'art. 20 della L.R. 7/2004 e successive modifiche ed integrazioni e dalle D.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021 in materia di canoni di concessione e dall'art. 8 della L. R. 2/2015 e salvi futuri adeguamenti ed aggiornamenti.
2. Il concessionario, per le annualità successive a quella in corso, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, mediante la modalità PagoPA, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
3. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o

rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale è stabilito in € 3.668,23 (calcolato nella misura di un'annualità di canone relativo all'anno di rilascio della concessione) e verrà restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31/12/2028.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.

3. Il concessionario non potrà affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. Tuttavia si potrà sub concedere l'area previa autorizzazione dell'Autorità competente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il subingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata

istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

5. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 – RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

3. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

5. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti vigenti ed particolare in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere o alle opere da realizzare.

2. Ai sensi del RD 523 del 25/07/1904 art 96 lett. f è fatto divieto di edificazione, trasformazione e cambio d'uso territoriale per una distanza di m 10 dal piede arginale esterno o, in assenza del rilevato arginale, dalla sommità della sponda fluviale incisa, fatte salvo deroghe dell'Autorità Idraulica.

3. E' compito del concessionario attenersi al rispetto dei vincoli urbanistici ricompresi negli strumenti di pianificazione Comunale e Provinciale, fatte salvo deroghe dell'Autorità Idraulica.

4. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

5. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

6. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione

amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art.21, L.R. 7/2004.

ARTICOLO 9 – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO

- 1. Per quanto riguarda gli aspetti idraulici dovranno essere rispettate integralmente tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel Nulla Osta idraulico prot. PG/2023/12698 del 24/01/2023 dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio Coordinamento interventi urgenti e messa in sicurezza, Nulla Osta idraulico prot. PG/2023/17978 del 01/02/2023 dell'Agenzia interregionale per il fiume Po AIPO, e del Nulla Osta del Comune di Traversetolo che si allegano come parte integrante e sostanziale del presente disciplinare .**
- 2. Il concessionario dichiara di aver preso visione del nulla osta idraulico e di accettarne le condizioni e prescrizioni.**

**RESPONSABILE ING. GABRIELE BERTOZZI**



IN ACCORDO con l'Ufficio Territoriale di Reggio Emilia del Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Emilia dell'Agenzia;

ESPRIME nulla-osta idraulico favorevole alla concessione di aree demaniali del Torrente Enza nel Comune di Traversetolo (PR) ad uso strada di accesso alla cava Ca' Campagna-Boschi, limitatamente al tratto in sx idraulica a monte del ponte della SP513R, alle seguenti condizioni e prescrizioni:

- l'eventuale rifacimento, adattamento o manutenzione ordinaria della pista esistente dovrà avvenire senza modificare né alterare l'attuale assetto idro-geomorfologico delle sponde e dell'alveo torrentizio; nel caso di manutenzione straordinaria della pista, in particolare a seguito di esondazioni fluviali o erosioni da parte del Torrente Enza, gli interventi di ripristino dovranno essere autorizzati dallo scrivente Ufficio e da AIPo, per i tratti di rispettiva competenza;
- il transito sulla pista di cava sarà consentito ai soli mezzi d'opera che dall'impianto in località Guardasone del Comune di Traversetolo (PR) si recano alla cava denominata Ca' Campagna-Boschi del Comune di Traversetolo (PR);
- a tal fine, l'accesso alla pista dovrà essere impedito a tutti gli altri mezzi, compresi cicli e motocicli, tramite messa in opera di apposita cartellonistica, sbarra metallica o catena, a cura ed oneri del proponente; eventuali deroghe sull'utilizzo in via esclusiva di tale viabilità dovranno essere preventivamente comunicate, valutate ed assentite dallo scrivente Ufficio e dall'AIPo, ognuno per i tratti di rispettiva competenza;
- il proponente sarà custode e pieno responsabile della pista e dovrà sistematicamente verificarne la praticabilità e la sicurezza di utilizzo, nonché l'effettiva efficacia delle misure di tutela e chiusura adottate;
- la validità del presente nulla-osta è correlata alla durata dell'attività estrattiva della cava Ca' Campagna-Boschi in Comune di Traversetolo (PR), presumibilmente pari a 5 anni dal rilascio dell'autorizzazione estrattiva, della quale la pista in oggetto è parte integrante ed esclusiva;
- **a tal fine, la denuncia di esercizio di cui all'art. 24 del D.P.R. 128/59, come modif. dall'art. 20 del D.Lgs. 624/96, dovrà essere trasmessa, oltre che allo scrivente Ufficio, al SPSAL dell'AUSL ed al Comune di Traversetolo, anche al Gruppo Carabinieri Forestale Parma (pec: fpr42966@pec.carabinieri.it) ed all'Agenzia Interregionale per il Fiume Po - AIPo (pec: protocollo.protocollo@cert.agenziapo.it).**

Relativamente alla sicurezza, in relazione a possibili piene del corso d'acqua, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzazione dell'area, compresi gli accessi, possa avvenire senza pericolo alcuno per operatori ed eventuali fruitori dell'area stessa.

E' esclusa qualsiasi ipotesi, forma, causa di risarcimento o indennizzo per eventuali danni che dovessero essere causati ai materiali depositati, alle persone e alle cose a causa di piene fluviali, alluvioni o altre cause naturali.

Durante l'esecuzione dei lavori il richiedente dovrà comunque garantire l'accesso in sicurezza alle aree di intervento del personale incaricato della vigilanza in materia di polizia idraulica, ovvero a coloro che su incarico dello scrivente Ufficio eseguiranno lavori di manutenzione e ripristino delle opere idrauliche esistenti, compresi mezzi e imprese da questo incaricate. Detti obblighi sussistono anche per eventuali futuri subentranti al concessionario.



Il richiedente si impegna a risarcire tutti i danni che venissero arrecati alle proprietà, sia pubbliche che private, per effetto dell'esercizio del presente parere, e così pure di rispondere ad ogni danno alle persone, lasciando sollevata l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità o molestia, anche giudiziale.

Essendo l'area esondabile, il responsabile della richiesta dovrà informarsi quotidianamente, compresi i fine settimana ed i giorni festivi, delle valutazioni e dei conseguenti messaggi di allertamento emessi, al fine dell'attivazione di eventuali misure di emergenza a tutela di cose, animali e persone. Tutti i documenti e i dati ufficiali del sistema regionale di allertamento sono sempre consultabili al link <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it>.

Il presente parere è rilasciato ai soli fini idraulici, nei limiti di competenza dell'Ufficio scrivente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi.

Ing. Gabriele Bertozzi
(documento firmato digitalmente)

AP/

COMUNE DI TRAVERSETOLO (PR)
Area Tecnica – Patrimonio Pubblico
Piazza V. Veneto, 30
43029 TRAVERSETOLO (PR)
protocollo@postacert.comune.traversetolo.pr.it

ARPAE
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
aopr@cert.arpa.emr.it

E p.c.

EMILIANA CONGLOMERATI S.p.A.
emilianaconglomerati@pec.it

Parma, _____

Classifica: 6.10.20
Fascicolo: 38/2015C/A – 162

Oggetto: FIUME ENZA – Procedimento unico di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del Capo III della L.R. 4/2018 per il rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico Comunale relativo al progetto denominato “Piano di Coltivazione e Sistemazione Finale relativo all’Ambito estrattivo – Cà Campagna/Boschi all’interno del Polo G6 in Comune di Traversetolo (PR).

Proponente: Emiliana Conglomerati S.p.A

VISTA la nota del Comune in indirizzo protocollo n. 11314/2022 in data 16 giugno 2022, assunta al protocollo di questa Agenzia al n. 14637/2022 in data 17 giugno 2022, avente per oggetto la trasmissione della documentazione progettuale per la verifica della completezza ai sensi dell’art. 15 commi 4 e 5 della L.re 04/2018;

VISTA la nota di questo Ufficio, protocollo n. 15654/2022 in data 29 giugno 2022, per il riscontro della completezza della pratica presentata;

VISTA la nota Comune in indirizzo protocollo n. 18390/2022 in data 22 settembre 2022, assunta al protocollo di questa Agenzia al n. 22128/2022 in data 29 settembre 2022, avente per oggetto la convocazione della Conferenza dei Servizi Istruttoria per il giorno 12 ottobre 2022;

VISTA la Conferenza dei Servizi Istruttoria in data 12 ottobre 2022 e la richiesta di integrazioni presentata al

richiedente;

VISTA la nota dell'EMILIANA CONGLOMERATI S.p.A. in data 22 novembre 2022 con la quale il richiedente presentava le integrazioni richieste;

VERIFICATO che le integrazioni recepiscono le indicazioni impartite e rispetta tutte le normative vigenti in materia;

VISTA la nota Comune in indirizzo protocollo n. 23505/2022 in data 01 dicembre 2022, assunta al protocollo di questa Agenzia al n. 28633/2022 in pari data, avente per oggetto la convocazione della prima seduta di Conferenza dei Servizi Decisoria per il giorno 16 gennaio 2023;

VISTA la prima seduta della Conferenza dei Servizi Decisoria in data 16 gennaio 2023

PRESO ATTO che l'area della cava Cà Campagna/Boschi risulta completamente esterna alla fascia C del PAI (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico) in Comune di Traversetolo (PR);

CONSIDERATO che:

- il progetto presentato propone di utilizzare la pista esistente, insistente su aree demaniali, in fregio al fiume Enza, che permetterebbe di collegare l'area di Cava ed il frantoio di recapito, riuscendo ad evitare la viabilità ordinaria sia comunale che provinciale;
- le aree ad uso pista di cava/cantiere rientrano completamente nelle fasce PAI (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico) esondabili (A e B) del fiume Enza in Comune di Traversetolo (PR);
- la pista di cava/cantiere ricade, nel tratto compreso dal ponte S.P. 513R a nord fino alla cava nel reticolo di questa Agenzia e nel tratto dal ponte S.P.513R a sud fino al frantoio nel reticolo di competenza della Regione Emilia Romagna;

VISTO il R.D. 25/07/1904 n. 523, "*Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*", in particolare gli artt. 93 e seguenti;

VISTO il R.D. 9/12/1937 n. 2669, "*Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica*";

VISTO il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) redatto dall'Autorità di Bacino del Fiume Po ed approvato con Deliberazione del Comitato Istituzionale n.26/2001 del 18/12/2001;

VISTE le Norme di Attuazione del PAI (adottate con la Deliberazione n. 18 del 26.04.2001 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po);

VISTO il Piano per la valutazione e la gestione del rischio di alluvioni (PGRA) redatto dall'Autorità di Bacino del Fiume Po approvato con deliberazione n.2/2016 nella seduta di Comitato Istituzionale del 3 marzo 2016 e l'aggiornamento del 2021 approvato con deliberazione n. 5/2021;

CONSIDERATA la compatibilità idraulica della pista di cava/cantiere con il buon regime idraulico come riportato nello Studio di compatibilità Idraulica in data 21 novembre 2022 a firma del Dott. Massimo Casali;

questa Agenzia

**RITIENE DI NON DOVER RILASCIARE ALCUN NULLA OSTA IDRAULICO RELATIVAMENTE
ALL'AREA DELLA CAVA CÀ CAMPAGNA/BOSCHI**

in quanto l'area in oggetto ricade all'interno della fascia C del PAI. Per le aree ricadenti in fascia C, l'art. 31 delle Norme di Attuazione stabilisce infatti che compete agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti. Gli Enti competenti hanno pertanto facoltà di definire le norme d'uso del suolo per tali aree in sede di formazione o variante dei propri strumenti di pianificazione.

**ESPRIME PARERE POSITIVO
ai soli fini idraulici**

alla concessione delle aree demaniali costituenti la pista esistente così come previsto negli elaborati grafici presentati, per il collegamento viabilistico dei mezzi tra la cava e il frantoio di destinazione, subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il transito che il presente nulla osta idraulico autorizza sarà sotto l'esclusiva responsabilità ed a totale cura e spesa del richiedente;
2. Il presente nulla osta è operativo sulla porzione della pista esistente che ricade nel reticolo idrografico di competenza di questa Agenzia e, nello specifico dal ponte SP513R a nord fino alla cava;
3. il parere favorevole si intende accordato per quanto riportato nell'istanza di richiesta e negli elaborati grafici presentati, che anche se non allegati formano parte integrante del presente Nulla Osta;
4. ogni modifica al progetto autorizzato con le imposte prescrizioni, dovrà essere nuovamente autorizzato da questo Ufficio; l'esecuzione di opere difformi dallo stesso o l'inosservanza delle condizioni prescritte comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste delle vigenti disposizioni legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare mediante raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata alla Ditta concessionaria;
5. il richiedente dovrà comunicare a questo Ufficio per iscritto, anche a mezzo posta elettronica certificata, le date di inizio e fine lavori per permettere al personale di questo ufficio di svolgere gli opportuni accertamenti;
6. il richiedente dovrà presentare a questo Ufficio la denuncia di esercizio di cui all'art. 24 del D.P.R. 128/59, come modificato dall'art. 20 del D.Lgs. 624/96;

Art. 2 - ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI

1. Questa Agenzia non si assume l'obbligo della custodia e/o della sicurezza della pista di cava/frantoio e dei transiti oggetto della richiesta;
2. il richiedente dovrà provvedere a:
 - manutenzione ordinaria della pista cava/frantoio;
 - mantenere pulita la pista ponendo particolare attenzione a non eseguire opere che possano portare ad una qualunque alterazione dell'alveo, della sua fisionomia e dello stato altimetrico e planimetrico, in modo che essi vengano ad assumere, in tutto o in parte, forme o condizioni diverse da quelle originarie;

- non creare cumuli e/o accatastamenti di materiale che possano influire sul deflusso delle acque in occasioni di piene e/o di morbide del corso d'acqua;
 - evitare, durante le operazioni di manutenzione ordinaria, di creare sponde longitudinali alla pista che non consentano il libero scolo delle acque meteoriche;
 - il transito deve avvenire esclusivamente seguendo il tracciato di progetto;
3. l'eventuale materiale di risulta, derivante dalla manutenzione del guado e/piste, dovrà essere sistemato in alveo secondo le disposizioni di questo Ufficio;
 4. il richiedente dovrà provvedere, a proprie cure e spese ed in conformità alle prescrizioni di questo Ufficio, al completo ripristino di eventuali danneggiamenti e alla riparazione di ogni danno che eventualmente si dovesse verificare nelle pertinenze idrauliche durante l'esercizio del presente atto;
 5. dovrà essere garantito il transito lungo le pertinenze idrauliche, demaniali lungo il tratto oggetto della presente autorizzazione al personale dell'Agenzia che espleta il servizio di cui al R.D. 523/1904 (Polizia Idraulica) e al R.D. 2669/1937 (Servizio di Piena) e ai liberi professionisti incaricati dall'Agenzia nonché ai dipendenti delle imprese che operano a qualunque titolo per conto dell'AIPO nonché, in occasione di interventi sulle opere idrauliche, l'accesso alle aree dei mezzi di servizio e delle macchine operatrici;
 6. durante i transiti in parola, dovranno essere attuati tutti i provvedimenti che all'atto esecutivo questo Ufficio riterrà necessari nei riguardi della salvaguardia del buon regime idraulico, delle opere idrauliche e delle proprietà demaniali;
 7. il richiedente è tenuto ad informare tempestivamente questo Ufficio dell'inizio dei lavori e di eventuali successive variazioni;
 8. essendo l'intervento ubicato all'interno della fascia A del PAI (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico) esondabile, i lavori dovranno essere eseguiti in periodi non interessati da probabili eventi di piena, perciò esclusivamente nel periodo da giugno ad agosto; resta a carico dello stesso Ente richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere;
 9. considerato che i lavori oggetto del presente atto saranno eseguiti all'interno delle fasce PAI esondabili (A e B), il richiedente è obbligato a tenersi informato sulle previsioni di piena sia attraverso i mezzi di informazione che con i bollettini rilasciati dagli organi preposti (Regione Emilia Romagna) ed in caso di distruzione e/o danneggiamento di proprietà, delle attrezzature e/o dei materiali in seguito ad eventi di piena del corso d'acqua, il richiedente non avrà nulla a pretendere per ricostruzione o ripristino da questa Agenzia; il richiedente si impegna a provvedere immediatamente e a proprie spese alla ricostruzione o al ripristino delle opere danneggiate se la loro funzionalità è riconosciuta ai fini idraulici;
 10. in caso di allerta meteo di colore arancione al termine di ogni giornata lavorativa i mezzi d'opera e gli eventuali baraccamenti di cantiere dovranno essere portati al di fuori dell'alveo, in zona non allagabile dalle possibili morbide del corso d'acqua. Il richiedente dovrà inoltre attivarsi per predisporre la rimozione del guado;
 11. qualora si rendesse necessario effettuare opere e o lavorazione per la manutenzione straordinaria della pista cava/frantoio, il richiedente è tenuto a provvedere a tutte sue cure e spese, solo dopo aver ottenuto idonea autorizzazione da parte di questo Ufficio.

Art. 3 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il richiedente si rende pienamente ed integralmente responsabile dell'autorizzazione in oggetto, che si

intende accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono al Demanio e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del richiedente, pertanto questa Agenzia si ritiene estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubblica e privata, nonché dei danni a persone o cose in conseguenza della presente autorizzazione, restando inoltre sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni le possa pervenire in merito e da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena;

2. per qualsiasi sopravvenuta necessità questa autorizzazione riveste carattere di precarietà e pertanto potrà essere revocata immediatamente qualora divenisse incompatibile con lavori o modifiche da apportare al corso d'acqua e relative opere idrauliche senza che il richiedente possa chiedere alcun tipo di risarcimento;
3. la scrivente Autorità Idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a revocarlo, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica o in caso di inadempienza da parte del richiedente agli obblighi impostigli dal presente parere; in tale occasione, come pure in caso di rinuncia alla concessione o di mancato rinnovo della stessa, il richiedente dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle materie di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall'AIPO;
4. in caso di inadempienza delle suddette condizioni questa Agenzia si riserva di fare eseguire d'ufficio tutte quelle opere o lavori che fossero riconosciuti necessari per la tutela del pubblico interesse, con la riscossione delle somme nei modi e nelle forme e con i privilegi delle pubbliche imposte, come previsto dall'art. 19 del R.D. 2669/1937, a carico della Società richiedente. Dette condizioni dovranno essere esplicitamente inserite nell'emettendo atto formale di concessione di competenza di codesta amministrazione regionale, unita mente alle clausole di carattere erariale;
5. per quanto non fosse previsto nelle presenti clausole, valgono le disposizioni di legge attualmente in vigore ed interessanti la tutela dei Beni Ambientali e Forestali, la Polizia Idraulica e Polizia Stradale e quelle che eventualmente fossero emanate dopo il rilascio della presente autorizzazione;
6. sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche.

Il presente Nulla Osta non esime il richiedente dall'ottenere tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni o concessioni necessarie a norma delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento a quelle in materia urbanistica e di tutela ambientale e paesaggistica, rimanendo questo Ufficio del tutto estraneo a tali materie e sollevato al riguardo.

IL DIRIGENTE

Ing. Gianluca ZANICHELLI

*Documento firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.*

VISTO: La Posizione Organizzativa Tecnica

Ing. Monica Larocca





COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

Area Tecnica – Patrimonio Pubblico

Traversetolo, 20 febbraio 2023

Prot. n. *vedere signature*

Spett. le

**ARPAE Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di
Parma – Servizio Autorizzazioni e Concessioni e
Servizio Territoriale di Parma**
aoopr@cert.arpa.emr.it

E, p.c.

Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO)
protocollo@cert.agenziapo.it

**Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la
Protezione Civile - Servizio Sicurezza territoriale e
protezione civile Reggio Emilia**
STPC.ReggioEmilia@postacert.regione.emilia-romagna.it

**Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la
Protezione Civile - Servizio sicurezza territoriale e
protezione civile Parma**
STPC.Parma@postacert.regione.emilia-romagna.it

**ARPAE Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di
Reggio Emilia - Servizio Autorizzazioni e Concessioni e
Servizio Territoriale di Reggio Emilia**
aoore@cert.arpa.emr.it

**Comune di Traversetolo – Area Tecnica Patrimonio
Privato**
Sede - POSTA INTERNA

Emiliana Conglomerati S.p.A.
emilianaconglomerati@pec.it

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 20/02/2023 14:04:07 PG/2023/0030451



COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

Area Tecnica – Patrimonio Pubblico

OGGETTO: Provvedimento Autorizzatorio Unico Comunale comprendente la Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del Capo III della L.R. 4/2018 e altre autorizzazioni/pareri per il rilascio del progetto denominato “Piano di Coltivazione e Sistemazione Finale relativo all’Ambito estrattivo – Cà Campagna/Boschi all’interno del Polo G6 in Comune di Traversetolo (PR)” – proposto da Emiliana Conglomerati S.p.A. – PARERE IN MERITO ALLA CONCESSIONE PER UTILIZZO DI PISTA DI CANTIERE IN AREA DEMANIALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TRAVERSETOLO (PR) – RICHIEDENTE: EMILIANA CONGLOMERATI SPA

Spett.le ARPAE SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI PARMA

- in riscontro alla domanda di concessione per occupazione occasionale di area demaniale per uso pista di cantiere sulla sponda sinistra del Torrente Enza in località Cronovilla, richiesta dalla ditta Emiliana Conglomerati spa, con sede in Via Volta n. 5, Comune di Reggio Emilia presentata con prot. n. 10758/2022 e 10759/2022 del 09/06/2022;
- vista la determinazione n. 452 del 23/01/2008 della Regione Emilia Romagna, rif. prot. 3361 del 06/02/2008, con la quale la stessa concedeva al Comune di Traversetolo l’occupazione del terreno di pertinenza demaniale del Torrente Enza, per riqualificazione ambientale, per la durata di 19 anni a decorrere dalla data di adozione della determinazione e quindi al 23/01/2027.

Con la presente si esprime PARERE FAVOREVOLE, fatti salvi diritti di terzi, al rilascio della concessione occasionale dell’area demaniale per uso pista di cantiere posta in Loc. Cronovilla, in favore della ditta Emiliana Conglomerati spa, per un tempo massimo corrispondente alla fine della durata della concessione rilasciata al Comune di Traversetolo, dal rilascio dell’autorizzazione estrattiva, a fronte dei mappali censiti al catasto terreni al F. 26 mapp. 185 (parte), 186, 195, 429, 430, 435, 417, 267, 269, 270, 271, 257, 258, 259, 260, 274 e F.32 mapp. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, aree già concesse in occupazione al Comune di Traversetolo dalla Regione Emilia Romagna con la Determinazione sopracitata fino al 23/01/2027.

Resta inteso che gli obblighi indicati all’art. 3 della concessione di cui alla determinazione n. 452 del 23/01/2008 della Regione Emilia Romagna, rif. prot. 3361 del 06/02/2008, che riporta: *“la ditta concessionaria deve eseguire a sue spese tutte le manutenzioni necessarie al buon mantenimento dell’area, comprese le opere che si rendessero necessarie in dipendenza delle variate condizioni del regime idraulico del corso dell’acqua interessato o per altro motivo di pubblico interesse”* dovranno essere trasferiti alla ditta richiedente durante il periodo di validità della concessione eventualmente rilasciata.

Il proponente sarà custode e pieno responsabile della pista e dovrà sistematicamente verificarne la praticabilità e la sicurezza di utilizzo, nonché l’effettiva efficacia delle misure di tutela e chiusura adottate.



COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

Area Tecnica – Patrimonio Pubblico

Il Comune di Traversetolo, inoltre, dovrà essere sollevato ed indenne da qualsiasi responsabilità in caso di danni a cose e/o a persone in proprietà pubbliche e private che potessero verificarsi in conseguenza alla concessione eventualmente rilasciata.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Il Responsabile Area Lavori Pubblici - Patrimonio - Ambiente

(Arch. Cristina Cervi)

Documento firmato digitalmente

ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

Responsabile del Procedimento Autorizzatorio Unico: Arch. Cristina Cervi

Per info contattare:

Cristina Cervi – e-mail c.cervi@comune.traversetolo.pr.it

Francesca Bazzoni - e-mail f.bazzoni@comune.traversetolo.pr.it

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.